

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 13

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, ANDREINI, BORRONI, BORATTO, CHERCHI, PINNA, PEZZONI, FORCIERI, LUONGO, SENESI, GIOVANOLLA, SMURAGLIA, PELELLA, BARBIERI, RUSSO Michelangelo, SALVI, BRATINA, BRESCIA, GAROFALO, GIOVANELLI, BUCCIARELLI, BENVENUTI, NOCCHI, LORETO, ANGELONI, ROGNONI, PELLEGGI, D'ALESSANDRO PRISCO, NERLI, TADDEI, GRECO, FRANCHI, PAGANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1993

### Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. - Come preannunciato in Commissione ambiente, nella seduta del 26 agosto 1993, il gruppo PDS del Senato intende proporre la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sul fenomeno degli incendi boschivi.

Si tratta di un fenomeno che nel nostro Paese ha, indubbiamente, le caratteristiche della cronicità e che nel corso del 1993 ha registrato un'allarmante *escalation* come dimostra il bilancio, gravissimo e persino drammatico, di 12 morti, circa 100 mila ettari di bosco distrutto di cui 15 mila nelle aree protette, danni per centinaia e centinaia di miliardi.

Negli ultimi dieci anni (1982-1992) sono andati distrutti in Italia circa mezzo milione di ettari di bosco, con una media annua di 50 mila ettari, quasi il 6 per cento di tutte le riserve forestali nazionali; nel 1992 è andato distrutto in Italia un patrimonio boschivo 5 volte superiore a quello distrutto in Francia (0,5 per cento) e in Spagna (0,1 per cento), pur essendo l'estensione del bosco italiano (8,5 milioni di ettari) circa la metà di quello francese (14,1 milioni di ettari) e un terzo di quello spagnolo (25,6 milioni di ettari).

I dati del 1993, come abbiamo visto, accentuano in modo impressionante il primato negativo dell'Italia all'interno dei Pac-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si mediterranei per quel che riguarda l'entità e la qualità dei danni provocati dagli incendi boschivi.

In sostanza possiamo affermare che in Italia abbiamo meno boschi e più incendi.

Quali sono le cause e a chi attribuire le responsabilità di questo grave fenomeno e di questa preoccupante situazione?

Perchè è rimasta sostanzialmente inapplicata, in tante parti del Paese, la legge 1° marzo 1975 n. 47?

Perchè abbiamo solo 5 Canadair rispetto agli attuali 13 della Grecia e 14 della Spagna?

Perchè non esiste una rete nazionale di telerilevamento degli incendi?

Perchè abbiamo soltanto 1 guardia forestale per ogni 1000 ettari di bosco?

Perchè abbiamo impiegato per i boschi risorse finanziarie inadeguate che sono meno della metà di quelle impegnate in Francia e meno di un quarto di quelle stanziare in Spagna?

Perchè non esiste alcun coordinamento delle diverse e frammentate competenze che operano nel settore della difesa dei boschi dagli incendi?

Perchè restano impuniti gli esecutori e i mandanti degli incendi boschivi la cui origine, come è stato ampiamente accertato, nella stragrande maggioranza dei casi è dolosa e criminale?

Sono questioni a cui riteniamo debba essere data una risposta chiara, approfondita e convincente sia sul terreno della individuazione delle responsabilità, sia sul terreno della indicazione delle vie nuove da seguire per l'immediato futuro.

Certamente, sul terreno generale, non si può non chiamare in causa quel particolare modello di sviluppo che è stato concretamente imposto dalle classi dominanti al nostro Paese negli ultimi 50 anni e che ha, nei fatti, impedito, per le finalità diverse e contrapposte perseguite, di assumere la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, della natura e dei boschi come valori, come vincoli e come risorse (occupazionali, turistiche, ecc.); così come non può essere sottaciuta la scelta non casuale di puntare sull'emergenza, sull'economia dell'emergenza - esposta spesso ad interessi e comportamenti clientelari, speculativi ed affaristici - e non sulla prevenzione che, anche nel campo della tutela dei boschi, si rivela, ove applicata, la scelta più sicura ed efficace. Questi due disvalori di fondo - marginalizzazione del fattore ambiente e uso dell'emergenza - probabilmente hanno contribuito a determinare la specificità negativa dell'entità degli incendi boschivi nel nostro Paese. E questa specificità negativa chiama in causa, in modo inequivocabile, la concreta azione di governo, ad ogni livello, a partire dal livello nazionale.

La posizione espressa dal governo nazionale in queste settimane - nella seduta della Commissione ambiente del Senato sopra richiamata e nel corso del Consiglio nazionale della Protezione civile tenutosi il 2 settembre 1993 che ha visto, per la prima volta, significativamente, la partecipazione del Presidente del Consiglio - ha evidenziato, pur in un quadro nuovo di attenzione, di impegno e di dichiarata volontà di cambiamento rispetto al passato, alcune impostazioni e alcuni limiti che non possono essere condivisi nè sottovalutati. Essi riguardano:

a) l'individuazione delle cause che hanno determinato, nel corso del 1993, una straordinaria *escalation* degli incendi boschivi che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono di natura dolosa e criminale;

b) il livello di analisi e di conoscenza del governo sia degli autori degli incendi (solo 7 arresti su 5400 incendi dolosi ufficiali), sia sugli obiettivi specifici perseguiti (speculativi, estortivi, destabilizzanti, antiambientalisti, assistenziali), nonché la determinazione e la qualità dell'azione dello Stato sul fronte della "componente criminale" del fenomeno;

c) la tendenza - di sapore autoassolutorio - sul terreno della individuazione delle disfunzioni e delle responsabilità dei pubblici poteri in merito a tale fenomeno, ad accentuare le responsabilità delle regioni a cui, anche in questo settore nel corso di questi anni, sono state trasferite dallo Stato competenze significative ma mezzi insufficienti e, peraltro, in un quadro di mancanza

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di coordinamento. Si tenga presente, inoltre, che nessun Ministro dell'agricoltura in 18 anni ha mai utilizzato i poteri sostitutivi di cui all'art. 1 della legge n. 47 del 1975, così come va sottolineato il fatto che la protezione civile, l'ordine pubblico e la tutela della legalità sono competenze dello Stato.

D'altra parte le recenti iniziative del Governo (decreto legge 30 agosto 1993, n. 332, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette» e decreto legge 17 settembre 1993, n. 367, recante: «Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile»), al di là del giudizio di merito sui due decreti legge, non configurano, ancora, per organicità, impegno finanziario e coordinamento delle competenze nè una risposta sufficiente, nè, tantomeno, una strategia adeguata.

Dall'insieme di queste riflessioni e di questi interrogativi sul fenomeno degli incendi boschivi che nel corso del 1993, come abbiamo già detto, hanno registrato una recrudescenza impressionante ed intollerabile, nasce la proposta di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta con la quale (art. 1) si intendono perseguire sostanzialmente 2 obiettivi:

1) accertare e analizzare le cause che stanno alla base del gravissimo fenomeno degli incendi boschivi, individuare le finalità perseguite dai responsabili degli incendi dolosi e valutare la qualità e i limiti dei sistemi utilizzati dallo Stato e dalle regioni

nella lotta contro gli incendi boschivi;

2) definire i punti essenziali - sul terreno legislativo, organizzativo, finanziario, preventivo e repressivo - di una nuova e più adeguata strategia di difesa e di valorizzazione del patrimonio boschivo italiano.

Con l'art. 2 si propone di assegnare alla Commissione di inchiesta un tempo massimo di 3 mesi per la conclusione dei propri lavori; riteniamo, infatti che questo arco temporale sia sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi abbastanza definiti e definibili di cui all'art. 1 e sia funzionale alla necessità di definire, con la massima urgenza, a partire dai prossimi mesi, una nuova strategia di difesa dei nostri boschi dagli incendi.

L'art. 3 riguarda la composizione della Commissione; l'art. 4 attribuisce alla Commissione i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria; l'art. 5 concerne la pubblicità delle sedute della Commissione con le eventuali eccezioni, gli atti e i documenti da non menzionare anche in rapporto alle esigenze istruttorie di altre inchieste in corso, nonchè l'individuazione dei soggetti obbligati al segreto in relazione a deposizioni, atti e documenti riservati.

L'art. 6 prevede la possibilità per la Commissione di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di esperti e di consulenti; l'art. 7, infine, pone a carico del bilancio interno del Senato le spese per il funzionamento della Commissione.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta che:

a) accerti e analizzi il complesso delle cause e degli obiettivi che stanno alla base del fenomeno degli incendi boschivi, con particolare riferimento alle cause volontarie e dolose e valuti il grado di efficienza e i limiti dei sistemi di difesa e di intervento utilizzati dai pubblici poteri contro gli incendi boschivi;

b) individui gli elementi essenziali - legislativi, organizzativi, finanziari, preventivi e repressivi - di una nuova e adeguata strategia di difesa e di valorizzazione dei boschi italiani.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini svolte e sulle proposte emerse.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica, al di fuori dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono rese, di norma, pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.